



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL
CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VALDOSTANE AL 31.12.2019**

Deliberazione n. 8 del 20 maggio 2021



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL
CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VALDOSTANE AL 31.12.2019**

Relatore: Consigliere Fabrizio Gentile

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria le dottoresse Debora Marina Marra e Sabrina Scarfone.



Deliberazione n. 8/2021/VSGO

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Piergiorgio Della Ventura	presidente
Roberto D'Alessandro	consigliere
Fabrizio Gentile	consigliere relatore
Sara Bordet	consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2010 n. 179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti"*);

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione plenaria 11 febbraio 2021, n. 3, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione 25 febbraio 2021, n. 1, con il quale sono stati

costituiti i collegi ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010;

VISTO il decreto 3 marzo 2021, n. 3, con il quale è stata assegnata al consigliere Fabrizio Gentile l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo Testo unico;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 263;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, e in particolare l'art. 26;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*, e in particolare l'articolo 1;

VISTI i provvedimenti generali adottati dal Governo per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, in particolare gli articoli 6 e 57;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020, n. 138, recante *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020"*;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, n. 153, recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*;

VISTI i provvedimenti di carattere organizzativo adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e in particolare, da ultimo, le circolari 20 novembre 2020, n. 39, 9 marzo 2021, n. 11 e 30 marzo 2021, n. 13;

VISTA l'ordinanza n. 8 del 13 maggio 2021, con cui è stata convocata l'odierna adunanza, in collegamento da remoto (videoconferenza);

Visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta;

Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile;

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sul controllo dei piani periodici di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche valdostane al 31.12.2019, che alla presente si unisce, quale parte integrante;
2. di prendere conseguentemente atto degli esiti delle verifiche delle partecipazioni detenute, come effettuate dagli enti interessati;
3. di prendere atto delle comunicazioni, aventi ad oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, inviate dagli Ordini professionali.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Regione Valle d'Aosta, nonché ai rappresentanti legali dei seguenti enti:

- Università della Valle d'Aosta,
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales,
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA VdA,
- Automobile Club Valle d'Aosta,
- IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition,
- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci,
- A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz;
- Azienda USL Valle d'Aosta;
- ARER - Azienda Regionale Edilizia Residenziale;
- agli Ordini professionali oggetto della presente relazione.

Richiama, da ultimo, l'obbligo degli enti di pubblicazione del provvedimento sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021.

Il relatore

Fabrizio Gentile

Il Presidente

Piergiorgio Della Ventura

Depositata in segreteria il 20 maggio 2021

Il funzionario

Debora Marina Marra

INDICE

	Pag.
Premessa	5
1. Inquadramento normativo	6
2. Il controllo della Sezione	9
2.1 Enti esaminati	10
2.2 Gli Ordini professionali	12
2.3 Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste	13
2.4 Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales	15
2.5 Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA VdA	20
2.6 Automobile Club Valle d'Aosta	21
2.7 IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition	21
2.8 Associazione Valdostana dei Maestri di Sci	22
2.9 A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz	23
2.10 Azienda USL Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	26
2.11 ARER - Azienda Regionale per l'Edilizia residenziale della Valle d'Aosta	27
2.12 Ordini Professionali	29
3. Considerazioni conclusive	31

PREMESSA

La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito Testo unico o TUSP) sui piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 lett. a, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. L'ambito dei soggetti analizzati è stato ampliato rispetto alla precedente relazione di questa Sezione in materia¹, comprendendo, a seguito di specifica nota istruttoria, anche gli ordini professionali².

L'analisi riguarda le partecipazioni detenute dagli enti al 31 dicembre 2019.

¹ Di cui alla deliberazione 28 luglio 2020, n. 13.

² Alcuni ordini avevano spontaneamente presentato negli anni scorsi le risultanze delle precedenti revisioni.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (d'ora innanzi, anche Testo unico o TUSP) ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche³ nonché ai loro consorzi e associazioni, agli enti pubblici economici e alle autorità di sistema portuale, titolari di partecipazioni pubbliche, l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute – direttamente e indirettamente – finalizzata alla loro razionalizzazione⁴. La revisione straordinaria ha costituito la base della ricognizione periodica annuale di cui all'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo.

In particolare, gli artt. 20 e 24 dispongono che la revisione debba includere le seguenti tipologie di società:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto. In altri termini, si tratta della necessità del requisito della stretta inerenza della partecipazione e della riconduzione dell'oggetto sociale a una delle tipologie previste ai commi 2 e 3 del citato articolo 4;
- 2) che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2;
- 3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dall'art. 4;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività o similari a quelle svolte da altre società partecipare o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

³ Elencate nell'art. 1, comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

⁴ Tale revisione costituisce per Regioni, enti locali, università, camere di commercio e autorità del sistema portuale, un aggiornamento dei piani di razionalizzazione adottati ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della l. 190/2014.

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che abbiano un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art.4

La magistratura contabile⁵ ha ritenuto che la presenza di uno dei suddetti parametri non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle azioni di razionalizzazione, soggette a verifica entro l'anno successivo, ovvero di mantenimento.

Le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, devono effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione”, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”. L'operazione di revisione periodica - da considerarsi generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel comma 2 del citato art. 20. Con riferimento ai tempi di adozione degli atti di razionalizzazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR/2018, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto, corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e

⁵ V. deliberazioni della Corte dei conti, Sez.reg.contr. Lombardia, n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016; Sez. reg. contr. Piemonte, n. 170/2015 e n. 5/2016; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 4/2016; Sez. reg. contr. Puglia n. 132/2015.

finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, l'amministrazione deve approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti di cui sopra.

Il processo di razionalizzazione, infatti, è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori. Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*.

Gli esiti della ricognizione vanno comunicati, anche in senso negativo, con le modalità previste dall'art. 17 del decreto -legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito *“Portale Partecipazioni”*) e alla struttura del medesimo ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, nonché inviato⁶ alla competente sezione della Corte dei conti.

Il comma 3 dell'art. 24 del TUSP specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla Corte affinché questa *“verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”*, senza fornire ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo.

Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del TUSP, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In particolare, per quanto riguarda la tipologia del controllo effettuato dalla Corte, le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020 riguardante i piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle amministrazioni dello Stato, hanno chiarito che l'invio alla Corte dei conti dei menzionati provvedimenti di razionalizzazione comporta *“una forma di controllo successivo di legittimità,*

⁶ Mentre l'art. 24, comma 3, del TUSP impone, in sede di revisione straordinaria, l'invio alla competente sezione della Corte dei conti, l'art. 20, comma 3, per le revisioni periodiche annuali, prevede più genericamente che siano *“rese disponibili”*.

incentrata sulla valutazione di conformità fra il piano adottato dall'ente socio (i conseguenti atti esecutivi) e il parametro legislativo di riferimento, costituito dagli artt. 20 e 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4 e 5) (in senso conforme SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenze n. 16/EL/2019, 17/EL/2019 e 25/EL/2019).

Sugli esiti di tale controllo, le medesime Sezioni riunite hanno evidenziato che non è possibile *“prospettare l'inefficacia del provvedimento di revisione né l'estensione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP, in caso di mancata adozione dei piani di revisione periodica da parte degli enti locali.”* Le Sezioni riunite rilevano, ancora, che *“l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014, all'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e dell'invio all'organo politico di vertice (e a quello di revisione economico-finanziaria, ove presente), l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi nell'annullamento in autotutela del provvedimento). Viene infine esplicitato che la verifica della Corte “della non puntuale attuazione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni alle norme di legge può condurre, secondo le regole generali, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)”.*

Mette conto precisare che l'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. IL CONTROLLO DELLA SEZIONE

2.1 Premessa. Gli enti esaminati

Il controllo della Sezione ha riguardato i seguenti enti, che, in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, hanno trasmesso gli atti di ricognizione delle partecipazioni dagli stessi detenute alla data del 31

dicembre 2019:

- Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Università n. 99 del 21 dicembre 2020);
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (deliberazione del Consiglio camerale n. 17 del 29 dicembre 2020);
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA VdA (provvedimento del Direttore generale n. 104 del 24 dicembre 2020);
- IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 29 dicembre 2020);
- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (provvedimento del Consiglio direttivo n. 14/20 del 28 dicembre 2020);
- Azienda USL Valle d'Aosta (deliberazione del Commissario n. 468 del 22 dicembre 2020);
- ARER - Azienda Regionale Edilizia Residenziale (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 31 dicembre 2020).

A questi enti si sono aggiunti, come innanzi accennato, gli Ordini professionali.

2.2 Gli Ordini professionali

L'art. 2, comma 1, del TUSP utilizza, al fine dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle proprie disposizioni, una definizione molto ampia, non solo limitata alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ma estesa, oltre che ai loro "consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti" anche agli "enti pubblici economici". In coerenza con quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione n. 19/SSRRCO/2020, cit.), questa Sezione ritiene sussistere la soggezione degli ordini

professionali alle norme del Testo unico delle società pubbliche e al conseguente controllo della Corte dei conti, *“non solo sotto il profilo letterale-sistematico”* della norma ma anche in *“coerenza alla ratio sottostante alla normativa di riferimento”*, la quale mira alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché all’efficiente gestione delle partecipazioni (cfr. art. 1 del TUSP).

Sulla base di tali presupposti, questa Sezione, dopo aver censito gli ordini professionali presenti sul territorio regionale, ha chiesto agli stessi, con nota del 15 aprile 2021, di fornire gli esiti delle revisioni straordinarie e ordinarie effettuate con riferimento a quanto previsto dal TUSP.

Gli Ordini hanno trasmesso le seguenti note:

- Consiglio Notarile di Aosta (pec del 20 aprile 2021);
- Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Valle d’Aosta (pec del 21 aprile 2021);
- Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e conservatori della Valle d’Aosta (nota prot. n. 154/2021 del 30 aprile 2021);
- Ordini degli Ingegneri della Regione Valle d’Aosta (nota prot. n. 27/21 del 27 aprile 2021);
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Valle d’Aosta (nota prot. n. 1431/SL del 16 aprile 2021);
- Ordine dei Farmacisti di Aosta (nota prot. n. 79/FG del 23 aprile 2021);
- Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Aosta (Deliberazione del Consiglio Regionale dei Consulenti del Lavoro n. 9/2020 del 28 dicembre 2020);
- Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Autonoma Valle d’Aosta (comunicazione pec del 26 aprile 2021);
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta (nota prot. n. 252/ AB del 21 aprile 2021);

- Ordine della Professione di Ostetrica della Regione Valle d'Aosta (nota del 29 aprile 2021);
- Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta (nota prot. n. 81/AV del 22 aprile 2021);
- Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta (nota prot. n. 110/SDL del 22 aprile 2021);
- Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta (messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2021);
- Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta (nota in data 20 aprile 2021);
- Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Aosta (prot. n. 47 del 29 aprile 2021);
- Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d'Aosta (prot. n. 155/AJ del 22 aprile 2021);
- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta (nota pec del 26 aprile 2021);

Relativamente agli Ordini sopra elencati, la Sezione rileva che tutti hanno dato riscontro alla nota istruttoria; la maggior parte ha unicamente indicato la detenzione o meno di partecipazioni, senza adottare il relativo atto; altri, invece, hanno trasmesso o inserito nel portale "Partecipazioni" il provvedimento relativo alla revisione annuale delle partecipazioni adottato (Consiglio Notarile di Aosta, Collegio dei geometri e geometri laureati della Regione Valle d'Aosta, Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Ordine dei Consulenti del Lavoro Valle d'Aosta, Ordine dei Veterinari della Regione Valle d'Aosta).

Si evidenzia, inoltre, come il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, con nota prot. n. 796 del 1° aprile 2021, abbia comunicato alla Sezione di non detenere alcuna partecipazione, diretta ed indiretta, alla data del 31 dicembre 2019, allegando, a corredo della nota, il verbale del Consiglio n. 05/2021.

Dall'esame del portale "Partecipazioni", è emerso che l'AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura ha adottato i provvedimenti n. 156 del 31 dicembre 2018 e n. 103 del 10 dicembre 2019 e, in ultimo, il provvedimento n. 88 del 31 dicembre 2020, aventi a oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, ma non li ha trasmessi alla Sezione.

Al riguardo, la Sezione rileva in primo luogo, incidentalmente, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del citato TUSP, "*(...) le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*".

Di seguito, il Collegio espone le risultanze del controllo effettuato sulle revisioni ordinarie attuate dagli enti, sulla base dei provvedimenti approvati o delle informazioni reperite nel portale "Partecipazioni" o nel sito istituzionale degli enti.

2.3 Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste

All'esito delle revisioni ordinarie attuate per gli anni 2018 e 2019, l'Ente deteneva due sole partecipazioni societarie dirette: In.Va. S.p.A. (con una quota pari allo 0,0098 %) e Consorzio interuniversitario AlmaLaurea (con una quota pari all'1,09 %), confermando il mantenimento delle stesse già operato in sede di revisione straordinaria e stabilendo di non adottare alcun piano di razionalizzazione.

Al 31 dicembre 2019, invece, l'Ente risulta detenere, oltre alle suddette due partecipazioni, anche una partecipazione (pari all'1,05%) nel Consorzio Interuniversitario CINECA, come da piano di ricognizione approvato con deliberazione n. 99 del 21 dicembre 2020. L'Ente ha aderito a tale Consorzio con deliberazione n. 129/2019, ritenendo tale partecipazione necessaria, "*in quanto gli applicativi sviluppati e offerti dal Consorzio presentano delle specificità che hanno permesso di ottenere i vantaggi dell'integrazione sistemica tra le varie aree gestionali e*

della flessibilità dei sistemi informativi, e a tali specificità si devono sommare le specificità del servizio di hosting che ha semplificato le infrastrutture informatiche di Ateneo, con una conseguente riduzione dei costi legati alle necessarie e periodiche acquisizioni hardware". Rispetto ai requisiti di cui d.lgs. 175/2016, l'Ente dichiara che la società produce beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, svolge servizi di committenza (art. 4, comma 3), tenuto conto che si tratta di un organismo *in house* che fornisce servizi di carattere essenziale sia per l'Ateneo che per il Ministero dell'Università e per gli altri consorziati. La partecipata, peraltro, non rientra in nessuna delle incompatibilità di cui all'art. 20, comma 2.

L'Ateneo specifica inoltre che, adottando i gestionali ed i moduli offerti dal sopra citato Consorzio, ha dato corso alle indicazioni normative legate alla digitalizzazione, perseguendo una visione di sistema condivisa con le altre Università Italiane.

Ritiene questa corte che l'Ente abbia motivato sufficientemente la scelta di mantenere la partecipazione di cui sopra.

Con riguardo a In.Va. S.p.A., società *in house* a controllo analogo congiunto, che svolge funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale, nonché di centrale unica di committenza (*ex art. 21 della legge regionale 8 aprile 2013 n. 8*), la partecipazione è giustificata con il fatto che la stessa produce un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a, del Testo unico, nei termini già specificati nelle precedenti revisioni.

Per quanto concerne il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, che realizza un'attività di gestione di *database* delle carriere dei laureati, i provvedimenti dell'Ateneo hanno affermato la necessità della predetta partecipazione, in quanto il Consorzio produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali, ipotesi rispondente alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, del Testo unico.

Con deliberazione n. 13/2020, innanzi ricordata, questa Sezione aveva rilevato un profilo di criticità, comune anche ad altri enti, circa la partecipazione in IN.VA. S.p.A., con particolare riferimento alla composizione dell'organo di amministrazione, chiedendo il superamento della criticità rilevata. L'Ateneo, nelle motivazioni del provvedimento all'odierno esame, specifica di aver provveduto a inviare due note alla società IN.Va. S.p.A. *“chiedendo quali azioni la società avrebbe messo in atto al fine di ottemperare alle disposizioni richieste dalla Corte dei conti”*.

Ciò posto, la Sezione si riserva di esaminare in un prossimo referto gli sviluppi di tale situazione.

2.4 Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

Con provvedimento del Consiglio camerale n. 17 del 29 dicembre 2020, la Chambre valdôtaine ha approvato la Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano 2019 e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, trasmessi a questa Sezione il 25 gennaio 2021 con nota del Presidente della Chambre del 21 gennaio 2021.

Dagli atti trasmessi, alla data del 31 dicembre 2019, la Chambre risulta possedere le seguenti partecipazioni dirette:

- Ceipiemonte S.c.p.a. (quota di partecipazione 1,03080%)
- IC Outsourcing S.c.a.r.l. (quota di partecipazione pari allo 0,00017 %);
- Tecnoservice-camere S.c.p.a (quota di partecipazione pari allo 0,34951%);
- Dintec S.c.a.r.l. (quota di partecipazione pari allo 0,2447%);
- Borsa Merci Telematica italiana Scpa (quota di partecipazione pari allo 0,12550%);
- Ecocerved Srl (quota di partecipazione pari allo 0,04093 %);

- In.Va S.p.a (quota di partecipazione pari allo 0,00980%);
- Infocamere Scpa (quota di partecipazione pari allo 0,00002 %).

All'esito della ricognizione, la Chambre ha deciso di mantenere le suddette partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, eccezion fatta per la partecipazione detenuta nella Borsa Merci Telematica Italiana Scpa per la quale l'Ente ha deliberato il recesso.

Tra le partecipazioni dirette figurano, alla data del 31 dicembre 2019 (come già indicato nella precedente rilevazione), Retecamere S.c.a.r.l. (0,0281%) e Job Camere s.r.l. (partecipazione dello 0,00019%), per le quali l'Ente indica di essere *"in attesa della conclusione della fase di liquidazione"*.

Rispetto alla precedente deliberazione della Sezione, si evidenzia l'avvenuta dismissione della partecipazione nella Uniontrasporti Srl (quota di partecipazione pari allo 0,09 %).

La Chambre detiene inoltre le seguenti 11 partecipazioni indirette, evidenziando gli esiti nella ricognizione come di seguito esplicitato:

- tramite Dintec S.c.a.r.l. (quota di partecipazione 0,24447%), mantenuta senza interventi, AgroQualità S.p.A. e Si.Camera S.c.a.r.l., per la quale risulta concluso l'iter realizzativo del piano di razionalizzazione previsto dall'anno 2018 (tramite la cessione del ramo d'azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda della formazione del Tagliacarne);
- tramite Infocamere Scpa (quota di partecipazione 0,00002%) risultano le seguenti partecipazioni indirette: Ecocerved S.c.a.r.l., Ic Outsourcing S.c.a.r.l., Iconto che vengono mantenute senza interventi e Retecamere S.c.a.r.l. e Job Camere S.r.l., entrambi in attesa di liquidazione;
- tramite Ecocerved S.c.a.r.l. (quota di partecipazione 0,04076%) risulta mantenuta senza interventi la IC Outsourcing S.c.a.r.l., mentre la Digicamere S.c.a.r.l. è stata

oggetto di fusione della società per incorporazione con Infocamere Scpa, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

- tramite IC Outsourcing S.c.a.r.l. (quota di partecipazione 0,00017%) detiene Job Camere S.r.l. in liquidazione, per la quale è in attesa della conclusione della liquidazione.

Per quanto concerne le società, la Chambre ha ritenuto di mantenere le partecipazioni con le seguenti motivazioni:

- rispetto del nesso di strumentalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del TUSP;
- rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al secondo comma dell'articolo 20;
- rispetto dei risultati economici positivi nell'ultimo quinquennio: sono evidenziati un aumento complessivo dei ricavi paragonati agli anni precedenti per le società IC Outsourcing S.c.r.l., Tecnoservicecamere S.c.p.a., Dintec S.c.r.l., Ecocerved S.r.l., Infocamere S.c.p.a. e Ceipiemonte S.c.p.a., mentre per la società In.Va. S.p.A. i ricavi delle prestazioni hanno un andamento costante. La Chambre evidenzia che altri ricavi e proventi risultano in crescita contenuta per Ecocerved S.r.l.; leggermente diminuiti nel 2019 per Dintec S.c.r.l. e presentano un *trend* negativo per Ceipiemonte S.c.p.a., dove risulta la presenza di contributi in conto esercizio che costituiscono gran parte degli stessi ricavi;
- il costo degli organi di amministrazione sono rimasti sostanzialmente invariati o ridotti per tutte le partecipazioni detenute, fatta eccezione per Infocamere Scpa, Dintec S.c.r.l. e per la società IConto S.r.l., detenuta indirettamente da Infocamere Scpa.

Per quel che concerne l'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP, relativamente alla composizione dell'organo amministrativo, questa Sezione rileva la mancata osservanza della norma: a tal

riguardo si ricorda che la delibera di nomina degli organi amministrativi deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo sopracitato.

Seppur desunti dalle schede di dettaglio trasmesse, gli organi indicati non risultano dettagliati nella loro composizione.

- a. IC Outsourcing S.c.r.l. : l'organo amministrativo è in forma collegiale; trattasi di un Consiglio di amministrazione, in carica fino al 31 dicembre 2020, formato dal Presidente e n. 4 consiglieri di amministrazione. Tale scelta, deliberata dall'Assemblea dei soci, è motivata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Testo unico;
- b. Infocamere S.c.p.a.: il Consiglio di amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 20 luglio 2016, prima dell'entrata in vigore del TUSP; pertanto, in occasione del rinnovo degli organi sociali, effettuato con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, la società ha dato seguito alle disposizioni previste, adeguandosi alle prescrizioni di legge. Con verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti di InfoCamere S.c.p.a. del 23 maggio 2019, l'Assemblea ha proceduto per tre esercizi e, dunque, sino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2021, al rinnovo del Consiglio di amministrazione (formato dal presidente, vicepresidente e 3 consiglieri);
- c. Borsa Merci Telematica Italiana società consortile per azioni: l'Assemblea societaria, alla presenza dei soci portatori complessivamente dell'84,59% dell'intero capitale sociale, ha deliberato l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del d.lgs. 175/2016. In questo contesto è stato previsto che la società possa essere amministrata da un amministratore oltre ad un numero di membri non superiore a tre. In ottemperanza a quanto sopra, l'assemblea, su proposta di Unioncamere e con voto favorevole dei soci rappresentanti il 74,14% del capitale sociale, ha confermato il Consiglio di amministrazione composto da 3 membri. Tale scelta risulta essere motivata da

ragioni di adeguatezza organizzativa, correlate anche all'elevato numero di soci facenti parte della compagine sociale. La società ha comunicato, inoltre, che nel mese di aprile 2019, in occasione dell'Assemblea BMTI, gli enti partecipanti procederanno alla conferma della deliberazione di nomina dell'organo di amministrazione. Tale deliberazione non risulta pervenuta alla sezione: si desume, pertanto, che, così come indicato nella scheda di dettaglio, il numero di componenti dell'organo di amministrazione sia rimasto invariato.

- d. Centro Estero per l'Internazionalizzazione Scpa – Ceipiemonte S.c.p.a.: alla data del 24 gennaio 2019 l'organo di amministrazione risulta costituito da Consiglio di amministrazione composto da 3 membri (Presidente e n. 2 consiglieri), nominato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 175/2016.
- e. Ecocerved S.r.l.: l'organo amministrativo composto da 5 membri, come previsto dall'art. 71.1 dello Statuto societario, è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 27 aprile 2017. Rimasto in carica fino all'approvazione del bilancio 2019, è stato rinnovato con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2020 e risulta composto dal presidente e n. 4 consiglieri in carica fino all'approvazione del bilancio 2022.
- f. Consorzio per l'innovazione Tecnologica Scrl – Dintec S.c.r.l.: anche in questo caso l'organo amministrativo è stato nominato in data 31 maggio 2016, antecedente all'entrata in vigore del TUSP. Nel dicembre 2016 il Consorzio ha provveduto alla modifica dello Statuto, in adeguamento alle disposizioni di cui sopra, prevedendo che l'ente sia amministrato da un amministratore unico o da Consiglio di amministrazione.

La deliberazione di rinnovo dell'organo amministrativo, previsto in corso d'anno, non è pervenuta; tuttavia, dalla scheda di dettaglio, relativa all'anno 2019, l'organo

di amministrazione risulta di 3 componenti.

- g. Tecnoservicecamere Società Consortile per Azioni: l'Assemblea dei soci, riunitasi in seduta ordinaria in data 16 maggio 2017, ha provveduto alla nomina di un organo a composizione multipla, in ragione della complessità della sua compagine societaria, nonché in virtù delle rilevanti dimensioni della medesima. L'organo amministrativo è composto da un Consiglio di amministrazione formato dal Presidente, n. 2 consiglieri e da n. 5 componenti, stante la particolare complessità e il numero elevato di soci committenti. La scadenza dell'organo era prevista per il 31 dicembre 2019. Non è pervenuta la deliberazione di rinnovo dell'organo; tuttavia, dalla scheda di dettaglio risultano 5 i componenti dell'organo di amministrazione;
- h. In.Va. S.p.A.: in data 24 luglio 2019 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021, composto dal Presidente e da n. 2 consiglieri.

2.5 Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA VdA

La situazione delle partecipazioni detenute non muta rispetto al passato: l'Agenzia, con provvedimento del Direttore generale n. 104 del 24 dicembre 2020, ha approvato la ricognizione dell'unica partecipazione diretta detenuta alla data del 31 dicembre 2019; si tratta della partecipazione nella società In.Va. S.p.A. (con una quota pari allo 0,0098%), in relazione alla quale l'agenzia ha specificato di non ritenere di adottare alcun piano di razionalizzazione.

Come per gli anni precedenti, l'ARPA ha ritenuto di mantenere tale partecipazione in quanto la società svolge attività riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e lett. e) del TUSP (servizi di committenza, ivi incluse

le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016).

2.6 Automobile Club Valle d'Aosta

Con deliberazione presidenziale n. 4/2020 in data 16 dicembre 2020, l'Ente ha provveduto alla revisione delle partecipazioni societarie. Risulta detenere, quale unica società partecipata, la società ACI Service Valle d'Aosta S.r.l., struttura *in house providing* per la quale conferma il mantenimento.

2.7 IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition

Dalla ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, la Sezione rileva che l'Istituto ha deliberato il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione nella società IN.Va. S.p.A.; unica partecipazione diretta detenuta con una quota pari allo 0,0098%.

Il mantenimento predetto risulta motivato dal fatto che *“il ruolo e le attività svolte dalla società medesima sono funzionali a garantire la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'IVAT, come previsto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 [...] in particolare il servizio di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni valdostane”*. La società, peraltro, non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP.

In merito al rilievo generale formulato dalla Sezione nella deliberazione n. 13/2020, l'I.V.A.T. non indica di aver assunto iniziative volte a superare le problematiche rilevate dalla Sezione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione della società In.Va.

2.8 Associazione Valdostana dei Maestri di Sci

L'Associazione Maestri di Sci ha trasmesso il verbale del proprio Consiglio direttivo del 28 dicembre 2020, con il quale ha effettuato la ricognizione dell'unica, partecipazione detenuta al 31.12.2019, nella società AVMS Service S.r.l.(quota pari al 100%), di cui ha deciso il mantenimento senza interventi.

Nella precedente revisione la Sezione aveva preso atto che la criticità relativa all'art. 20, comma 2, lett. B) del TUSP (numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti) era stata sanata con l'assunzione di n. 1 risorsa con funzioni amministrative, portando il numero di amministratori pari a quello dei dipendenti.

Relativamente al requisito previsto dall'art. 20, comma 2 lett. D) e dall'art.26, comma 12-*quinquies* (società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente)

l'Associazione dichiara:

- che i ricavi risultano incrementati di euro 90.000 rispetto all'anno precedente, a seguito dell'affidamento dei servizi relativi alla organizzazione dei corsi formativi e di aggiornamento dei maestri di sci;
- che la società si trova in fase di avviamento, anche a causa del grave ritardo relativo all'acquisizione della nuova sede mediante l'assegnazione da parte del consorzio proprietario dell'immobile, ad oggi ancora da perfezionare;
- per l'esercizio in corso (01.07.2019-30.06.2021) si prevede un ulteriore significativo incremento dei ricavi, per effetto dell'affidamento alla società partecipata di ulteriori servizi relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione amministrativa, che andranno a perfezionarsi nel corso dell'anno 2021.

A fronte di quanto sopra esposto, la Sezione rileva che, seppur i ricavi risultino incrementati con prospettiva di ulteriore miglioramento, la società al momento non soddisfa il requisito

di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) (fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente). La Sezione ritiene pertanto che, qualora le condizioni sopra indicate dovessero protrarsi, debba essere effettuata dall'Associazione una puntuale verifica volta al superamento della criticità sopra evidenziata, adottando specifiche misure di razionalizzazione.

2.9 A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz

Così come rilevato nella precedente revisione ordinaria, l'Ente non ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa all'annualità oggetto di revisione; tuttavia, l'atto di adozione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2020, n. 28) risulta inserito sul portale "Partecipazioni", così come le schede di dettaglio.

L'Ente giustifica la mancata trasmissione ritenendo che la stessa, alla luce dell'art. 20 del comma 3 del Testo unico, renda disponibile alla Sezione regionale di controllo i provvedimenti tramite il sito del Ministero dell'economia e finanze, nell'ottica della semplificazione amministrativa che ispira il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) ed in coerenza con il principio espresso dall'articolo 3-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo il quale *"Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*.

A tal riguardo, la Sezione rileva che, ai sensi art. 20 del comma 3, del TUSP, *"i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreti-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di*

controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4". Pertanto, l'obbligo può ritenersi comunque assolto.

Dai dati reperiti sul portale "Partecipazioni", risulta che La Casa di riposo J.B. Festaz detiene le partecipazioni in IN.VA S.p.A. (con quota pari allo 0,0098%) e nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c.r.l. (di cui detiene 151 azioni, pari allo 0,0001%).

Per quanto concerne In.Va. S.p.A., l'Azienda ha deciso di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, evidenziando che la società rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a)) e allo svolgimento di servizi di committenza (comma 2, lett. e)).

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione in Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c.r.l., a seguito delle precedenti segnalazioni della Sezione relativamente al mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del Testo Unico (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), l'ente dichiara di voler attuare un piano di razionalizzazione coerente con le disposizioni contenute nel Testo Unico.

A tal proposito, si evidenzia come tale decisione risultava già essere stata esplicitata nella precedente deliberazione, senza che di fatto sia stato adottato alcun provvedimento. Al contrario, così come indicato dalla stessa Casa di riposo, pare che la Cooperativa, a seguito di una richiesta del Presidente della Casa di riposo relativamente alla problematica segnalata, ritenga di non dover dare corso alla riduzione del numero degli amministratori, in virtù del fatto che i 9 amministratori della Cooperativa (a fronte di n. 2 dipendenti) percepirebbero compensi irrilevanti, i risultati sono considerevoli e tali da non compromettere il buon andamento gestionale della società o da determinare un impatto sulla spesa sostenuta dall'ente o sul vantaggio economico della fornitura. La volontà di

possedere un così alto numero di amministratori viene inoltre giustificato, dalla Cooperativa Forza e Luce, dalla finalità di favorire un'ampia partecipazione ai processi decisionali e di rafforzare il principio di centralità del socio all'interno della cooperativa, accrescendo così la diffusione degli scopi mutualistici nel sistema organizzativo aziendale. La Casa di riposo, così come indicato nella deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28 del 22 dicembre 2020, decide di mantenere la partecipazione in Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c.r.l. perché l'alienazione delle azioni e l'attivazione di un nuovo fornitore di energia elettrica determinerebbe una maggiore spesa a carico dell'ente e delibera un piano di razionalizzazione per quanto riguarda la partecipazione nella Cooperativa, consistente nella sensibilizzazione della società rispetto all'opportunità di raggiungere un assetto coerente con le prescrizioni del Testo unico, in relazione al numero di amministratori e dipendenti, al fine di non ostacolare la permanenza o l'acquisizione di soci pubblici.

In merito, con nota 5 aprile 2021, la Sezione ha inviato all'Ente apposita richiesta istruttoria al fine: di conoscere le azioni e misure concrete da adottare nei confronti della Cooperativa Forza e Luce di Aosta, ai fini della *"sensibilizzazione della società rispetto all'opportunità di raggiungere un assetto coerente con le prescrizioni del testo unico, in relazione al numero di amministratori e di dipendenti"*; di disporre di elementi e dati contabili sul risparmio generato dal mantenimento della società, inviando copia della citata determinazione, dal momento che viene precisato che *"i corrispettivi di acquisizione dell'energia elettrica della Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c.r.l. son ben inferiori a quelli indicati da Consip S.p.A. o delle centrali di committenza regionali, come documentato in ultimo dalla determinazione 11 marzo 2020, n. 67"*.

L'Istituto, in riscontro alla citata nota istruttoria, in data 4 maggio 2021 ha comunicato alla Sezione quanto segue:

- rispetto alla criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) sottolinea il fatto che i soci della Cooperativa da tempo *"hanno deciso di esternalizzare i servizi manutentivi dell'azienda al fine*

di garantire una maggiore efficienza gestionale e una maggiore economicità aziendale. In tale contesto organizzativo trova giustificazione la presenza di un numero esiguo di dipendenti rispetto agli Amministratori della società". Lo stesso Bilancio di esercizio della Cooperativa per l'anno 2019 rileva un costo relativo alla categoria B) Costi della produzione pari a Euro 976.062,00 (relativi prevalentemente ai servizi di manutenzione esternalizzati) e un costo del personale pari a Euro 149.278,00.

- *rispetto alle richieste di chiarimento in merito ai risparmi ottenuti dalla partecipazione societaria nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta, l'Istituto comunica che il "vantaggio economico conseguito dall'ente nell'autoproduzione di energia elettrica tramite la partecipazione alla Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c.r.l. risulta quantificabile nel 27,89% con un confronto tra i prezzi applicati dalla Cooperativa nel mese di febbraio 2020 e i prezzi della convenzione Consip S.p.A. attualmente disponibile (edizione 17)". L'Istituto comunica inoltre che "la decisione di affidare la fornitura di energia elettrica alla Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.p.A. (determina del Direttore 11 marzo, n. 67) trova giustificazione nel quadro normativo vigente, il quale dispone, all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, che le Amministrazioni pubbliche siano tenute ad approvvigionarsi di energia elettrica attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, ma, altresì, che le stesse possano procedere ad affidamenti purché le stesse prevedano corrispettivi inferiori almeno al 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete ed energia elettrica."*

La Sezione prende atto della documentazione inviata e ritiene esaustivo il riscontro fornito dalla Casa di Riposo J.B. Festaz relativamente ai due rilievi formulati.

2.10 Azienda USL Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste.

L'Azienda USL, con deliberazione del Commissario n. 468 del 22 dicembre 2020, ha

approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, dalla quale risulta che l'Ente detiene, e mantiene senza apportare alcun intervento, l'unica partecipazione diretta nella Società IN.VA. S.p.A. (quota di partecipazione pari a 9,9118%). Così come esplicitato nella precedente rilevazione, tale partecipazione risulta legittimata dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del Testo Unico, in quanto la società stessa svolge attività riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), e lett. e) (servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016) del decreto 175/2016; requisiti che non assoggettano l'Azienda USL all'obbligo di alienazione di o razionalizzazione, come previsto dall'art. 24 comma 1, del Testo Unico.

I costi di funzionamento della partecipata sono stati fissati con deliberazione del Consiglio regionale n. 234/XV del 19 dicembre 2018. Dai dati delle schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni non risulta che la partecipata si trovi in una o più situazioni di criticità che possano richiedere eventuali azioni di razionalizzazione.

2.11 ARER della Valle d'Aosta

Con deliberazione n. 76 del 31 dicembre 2020, l'Azienda Regionale per l'Edilizia residenziale della Valle d'Aosta ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e la relazione sull'attuazione del piano 2019.

Dalla documentazione prodotta, risulta che l'Ente detiene un'unica partecipazione nella società In.Va. S.p.A. (quota paria allo 0,0098%), per la quale ha disposto il mantenimento senza interventi, motivando tale scelta sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, lett. d) del Testo Unico (autoproduzione di beni o servizi strumentali

all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni). Nello specifico, è stato evidenziato, la partecipata In.Va. svolge, a favore di ARER:

- produzione di un servizio di interesse generale;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma;
- autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore regionale.

A corredo della scelta del mantenimento della partecipata, l'Ente ha inoltrato alla Sezione il parere dell'Organo di revisione dei conti, il quale si esprime favorevolmente in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento della società, invitando l'Azienda: a monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipata, al fine di assicurarne l'ottimale contenimento delle spese connesse; a verificare periodicamente il bilancio della partecipate; a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo dell'ARER per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

La Sezione rileva che l'Ente, pur avendo acquisito la partecipazione nella società In.Va. S.p.A. con proprio atto deliberativo in data 22 dicembre 2016, in passato non ha mai provveduto a darne comunicazione a questa Sezione, pur rendendo i dati e i relativi provvedimenti disponibili sul portale "Partecipazioni".

Più in generale, per quanto riguarda la composizione dell'organo amministrativo della società In.Va S.p.A. (in cui detengono partecipazioni societarie l'UNIVDA, l'ARPA, la Chambre, l'IVAT, l'APSP Casa di riposo J.B.Féstaz, l'ARER e l'USL), la Sezione ribadisce quanto già osservato nella precedente relazione di cui alla deliberazione n. 13/2020, cit.,

dove veniva evidenziato che la decisione di mantenere un organo collegiale risultava giustificato sulla base di una motivazione stereotipata, che si riduce pertanto a una motivazione sostanzialmente apparente. Si rinnova di conseguenza l'invito, agli enti partecipanti, a porre in essere opportune misure per superare la criticità evidenziata.

2.12 ORDINI PROFESSIONALI

Nelle precedenti rilevazioni, solo alcuni degli Ordini professionali avevano effettuato la ricognizione delle partecipazioni detenute: l'Ordine degli Avvocati di Aosta, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta - Ordre des Medecins Chirugiens et des Odontologues de la Vallée d'Aoste, l'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori e l'Ordine dei commercialisti, dandone comunicazione alla Sezione.

A fronte della mancanza della segnalazione da parte degli altri Ordini professionali, questa Sezione ha provveduto, con nota istruttoria del 15 aprile 2021, a richiedere l'adempimento normativo, anche per il periodo pregresso, ai seguenti Ordini:

- Consiglio Notarile di Aosta;
- Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Valle d'Aosta;
- Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e conservatori della Valle d'Aosta;
- Ordini degli Ingegneri della Regione Valle d'Aosta;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Valle d'Aosta;
- Ordine dei Farmacisti di Aosta;
- Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Aosta;
- Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
- Ordine della Professione di Ostetrica della Regione Valle d'Aosta;

- Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta;
- Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta;
- Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta;
- Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta;
- Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Aosta;
- Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d'Aosta;
- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta

Tutti gli Ordini di cui innanzi hanno comunicato alla Sezione l'esito negativo della ricognizione, tranne l'Ordine dei Veterinari, che ha dichiarato di detenere una partecipazione diretta nella Società "ProfConsServizi servizi per le Professioni", a far data dal 23 settembre 2016. In merito, si evidenzia come la scheda di dettaglio della partecipata, relativamente agli anni 2017 e 2018, così come la deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2019 oggetto della ricognizione al 31 dicembre 2018 e la revisione periodica delle partecipazioni (prot. n. 137 del 15 luglio 2020), risultino inserite nel portale "Partecipazioni".

La Sezione rileva, inoltre, che dall'esame dei dati inseriti, la società incorre nella criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del TUSP, in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti. Tale criticità, ad avviso dell'Ordine, risulta superabile per il fatto che gli *"amministratori non percepiscono alcuna forma di compenso per il loro incarico, che le attività di formazione possono considerarsi in parte strumentali rispetto ai fini istituzionali"*; motivo per cui la partecipazione nella società viene mantenuta senza alcun intervento.

Pur prendendo atto delle motivazioni addotte, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la partecipazione non è pienamente aderente al dettato dell'art. 20, comma 2, del TUSP e invita l'Ordine dei Veterinari a valutare iniziative utili al superamento di tale criticità, adottando specifiche misure di razionalizzazione.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Sezione rileva, in generale, che gli enti esaminati hanno motivato in termini sufficientemente adeguati le scelte operate.

Si prende atto, inoltre, che tutti gli Ordini professionali interpellati hanno comunicato l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per l'Ordine dei Veterinari che ha comunicato di detenere una partecipazione societaria, ricadente nella criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del TUSP (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). In proposito, la Sezione invita l'Ordine a valutare iniziative utili al superamento di tale criticità, adottando specifiche misure di razionalizzazione all'atto della prossima revisione ordinaria.

La Sezione, inoltre, rileva che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del TUSP, "*(...) le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*". Invita, quindi, gli Ordini professionali a porre in essere tale adempimento all'atto delle successive revisioni ordinarie, nonché di inserire i relativi dati nel portale "Partecipazioni".

Sempre a tale ultimo proposito, si evidenzia che dall'esame del predetto portale "Partecipazioni", è emerso che l'AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura ha adottato il provvedimento n. 88/2020, avente a oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, ma non lo ha trasmesso a questa Sezione.

Questa Corte rinnova inoltre l'invito, agli enti che detengono partecipazioni nella società IN.Va S.p.A., ad assumere le iniziative idonee a superare le problematiche rilevate in merito alla composizione dell'organo di amministrazione della partecipata detenuta, già riscontrate nella deliberazione n. 13/2020.

La Sezione invita l'AVMS ad adottare specifiche misure di razionalizzazione sulla propria partecipata, al fine di superare la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), nella futura

revisione ordinaria, da adottare entro il 31 dicembre 2021.

Si richiama, da ultimo, l'obbligo per gli enti di pubblicazione del provvedimento sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

